



FOSSATI STUDIO
COMMERCIALE
COMMERCIALE

News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Credito d'imposta turismo digitale: esclusi gli agriturismi

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con le FAQ pubblicate sul proprio sito, **è intervenuto per fornire precisazioni sul perimetro soggettivo del credito d'imposta** a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extraricettivi o ancillari (c.d. "**bonus digitalizzazione**"). Nelle FAQ, il Ministero afferma che **sono da ricomprendere nel novero dei soggetti beneficiari anche i campeggi**. Sono, invece, esclusi **gli agriturismi**, in quanto l'esercizio dell'attività di ricezione si svolge nel contesto di una struttura che, in via prevalente, **è dedicata allo svolgimento di attività non attinenti alla ricezione turistica**. Sempre nel contesto delle FAQ, il Ministero chiarisce che per **la presentazione delle domande è possibile avvalersi dell'assistenza delle associazioni di categoria o altro soggetto**, a condizione però che **la firma digitale dell'istanza sia quella del legale rappresentante dell'impresa che presenta la domanda**. Si rammenta, al riguardo, che, **l'istanza per accedere all'agevolazione deve essere presentata in forma telematica**, insieme all'attestazione di effettività delle spese sostenute, **tramite il Portale dei Procedimenti <https://procedimenti.beniculturali.gov.it>**. Secondo la Guida pubblicata sul sito internet del Ministero, la procedura di accesso all'agevolazione si distingue in: **i) una fase di preparazione, dalle ore 10:00 del 22.6.2015 fino alle ore 12:00 del 24.7.2015**, in cui il legale rappresentante dell'impresa può procedere alla registrazione al portale e alla compilazione e caricamento dell'istanza; **ii) una fase di presentazione vera e propria delle domande, dalle ore 10:00 del 13.7.2015 fino alle ore 12:00 del 24.7.2015**, in cui viene inviata telematicamente

l'istanza a la relativa attestazione di effettivo sostenimento delle spese. **Il 25.9.2015 sarà pubblicato, invece, sul sito internet del Ministero l'elenco delle istanze ammesse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.**

Premessa

Come noto, al fine di "sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione" **l'articolo 9 del D.L. n. 83/2014 riconosce un credito d'imposta, per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016, a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extraricettivi o ancillari (c.d "bonus digitalizzazione").**

Osserva

L'agevolazione è divenuta pienamente operativa, per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 23.03.2015 del **decreto 12 febbraio 2015**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23.03.2015 (ed in vigore dal 07.04.2015), nel contesto del quale **sono state individuate le disposizioni applicative per l'attribuzione dell'agevolazione in argomento.**

Beneficiari dell'agevolazione

Possono **beneficiare dell'agevolazione in argomento**, i seguenti soggetti:

- gli **esercizi ricettivi singoli o aggregati**, con servizi extra-ricettivi o ancillari;
- **le agenzie di viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di settore approvato con DM 28.12.2012** e che risultino **appartenenti ai seguenti cluster**:
 - ✓ **cluster 10, Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming** (ovvero che svolgono prevalentemente attività di intermediazione nella vendita di pacchetti e servizi turistici e nella vendita di biglietteria e altri servizi).;
 - ✓ **cluster 11, Agenzie specializzate in turismo incoming** (ovvero che svolgono principalmente attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici);

Soggetti beneficiari del credito in esame

Esercizio ricettivo singolo

Si intende **la struttura**, organizzata in forma imprenditoriale, **riconcucibile alle seguenti tipologie**:
→ **struttura alberghiera**: struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta **da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti**;

	<p>→ strutture alberghiere: gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, i condhotel e i marina resort di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali;</p>
Struttura extra-alberghiera	<p>→ Affittacamere; → ostelli per la gioventù; → case e appartamenti per vacanze; → residence; → case per ferie; → bed and breakfast; → rifugi montani; → le strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali.</p>
Esercizio ricettivo aggregato con servizi extra-ricettivi o ancillari	<p>Si intende l'aggregazione, nella forma del consorzio, delle reti d'impresa, delle ATI e organismi o enti similari, di un esercizio ricettivo singolo, con soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettività, quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attività analoghe. Rimane fermo che, in tal caso, il destinatario dell'agevolazione fiscale è l'esercizio ricettivo singolo componente l'aggregazione.</p>
Agenzie di viaggio e tour operator	<p>Si intendono quelle che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012 e che risultino appartenenti al:</p> <p>→ cluster 10 - Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o → cluster 11 - Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all'allegato 15 annesso al predetto decreto.</p>

Oggetto dell'agevolazione

L'agevolazione è **riconosciuta esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione dei seguenti servizi.**

Interventi che danno diritto al "bonus digitalizzazione"	Precisazioni ministeriali
Impianti wi-fi	Per beneficiare del credito d'imposta è necessario che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti

	<p>un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download.</p> <p>Con riferimento a tali spese sono agevolabili i costi sostenuti per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ l'acquisto e installazione di modem/router; ➔ la dotazione hardware; ➔ per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale).
Siti web ottimizzati per il sistema mobile	Con riferimento a tali spese sono agevolabili i costi sostenuti per acquisto di software e applicazioni.
Programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti , purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi	Con riferimento a tali spese sono agevolabili i costi di: <ul style="list-style-type: none"> ➔ acquisto software; ➔ acquisto hardware (server, hard disk);
Spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio	Tali spese sono agevolabili soltanto se risultano da contratto di fornitura spazi web e pubblicità on-line.
Servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale	Tali spese sono agevolabili soltanto se risultano da contratto di fornitura di prestazioni e di servizi
Strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità	Tali spese sono agevolabili soltanto se risultano da contratto di fornitura di prestazioni e di servizi e sono agevolabili anche i costi per l'acquisto di software
Servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente per le suddette attività	Tali spese sono agevolabili soltanto se risultano da contratto di fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio).

Le spese si considerano effettivamente sostenute **secondo quanto previsto dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**, recante il Testo unico

delle imposte sui redditi a norma del quale *le spese e gli altri componenti negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza (...)* Ad ogni modo, così come indicato nel decreto, **l'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione che può essere rilasciata soltanto da una particolare categoria di soggetti.**

Soggetti che possono attestare l'effettiva

Collegio sindacale se nominato

Dottore commercialista

Revisore legale

Perito commerciale

Consulente del lavoro

Responsabile CAF

Misura ed utilizzo del credito

Il credito d'imposta per la digitalizzazione – che **è alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale** (in relazione a medesime voci di spesa) - **è riconosciuto nella misura del 30% dei costi agevolabili, fino all'importo massimo complessivo di 12.500,00 euro nei suddetti periodi di imposta** (2014, 2015 e 2016).

Osserva

In buona sostanza, **l'importo totale delle spese eleggibili è limitato alla somma di 41.666 euro per ciascun soggetto ammesso al beneficio**: di conseguenza, ciascuna impresa interessata **potrà usufruire di un credito d'imposta complessivo massimo pari a 12.500 euro.**

Il credito d'imposta deve:

- essere **ripartito in tre quote annuali di pari importo**; ne consegue che:
 - con riferimento alle spese sostenute nel 2015, il **credito d'imposta sarà utilizzabile nel 2015 (1/3), nel 2016 (1/3) e nel 2017 (1/3)**;
 - con riferimento **alle spese sostenute nel 2016**, il credito d'imposta **sarà utilizzabile nel 2016 (1/3), nel 2017 (1/3) e nel 2018 (1/3)**;

- **utilizzato esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (pena lo scarto dell'operazione di versamento).

Osserva

Per espressa previsione normativa, **la prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso all'1.6.2014** (2014, per i soggetti "solari") **è utilizzabile non prima dell'1.1.2015.**

L'AGEVOLAZIONE	
Aliquota credito d'imposta	30% delle spese sostenute Limitatamente alle agenzie di viaggi e ai tour operator specializzati nel turismo incoming, il credito d'imposta è riconosciuto per una quota non superiore al 10% delle risorse complessive previste.
Massimale credito d'imposta	12.500 euro
Cumulabilità	No
Fruizione	Tre quote annuali di pari importo Utilizzabile solo in compensazione

Come accedere al credito di cui trattasi

Recentemente, **il Ministero dei beni e delle attività culturali ha reso note le modalità e i termini di presentazione delle istanze per accedervi.** In particolare, **l'istanza per accedere all'agevolazione deve essere presentata in forma telematica,** insieme all'attestazione di effettività delle spese sostenute, **tramite il Portale dei Procedimenti** <https://procedimenti.beniculturali.gov.it>.

Secondo la Guida pubblicata sul sito internet del Ministero, la procedura di accesso all'agevolazione si distingue in:

- **una fase di preparazione, dalle ore 10:00 del 22.6.2015 fino alle ore 12:00 del 24.7.2015,** in cui il legale rappresentante dell'impresa può procedere alla registrazione al portale e alla compilazione e caricamento dell'istanza;
- **una fase di presentazione vera e propria delle domande, dalle ore 10:00 del 13.7.2015 fino alle ore 12:00 del 24.7.2015,** in cui viene inviata telematicamente l'istanza a la relativa attestazione di effettivo sostenimento delle spese.

Il 25.9.2015 sarà pubblicato, invece, sul sito internet del Ministero l'elenco delle istanze ammesse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

Tabella riassuntiva crono-programma 2015

22 giugno ore 10:00 - 24 luglio	→ Registrazione del legale rappresentante; → Inserimento dati per la produzione dell'istanza;
--	--

ore 10:00	<p>→ Produzione dell'istanza e relativa attestazione dell'effettività delle spese sostenute;</p> <p>→ Caricamento sul Portale dei Procedimenti dell'istanza e relativa attestazione dell'effettività delle spese sostenute, entrambe firmate digitalmente.</p>
13 luglio ore 10:00 – 24 luglio ore 12:00	Invio telematico della domanda corredata dall'attestazione dell'effettività delle spese sostenute
25 luglio – 24 settembre	Verifica da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli elementi soggettivi, oggettivi e formali riportati nelle istanze
25 settembre	Pubblicazione dell'elenco delle istanze ammesse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione

Osserva

Sempre nel contesto delle FAQ TAX CREDIT DIGITALIZZAZIONE DEL 19 GIUGNO 2015, il ministero dello sviluppo economico ha chiarito che **gli imprenditori interessati possono rivolgersi alle Associazioni di Categoria per avere assistenza completa per gli adempimenti necessari per la presentazione dell'istanza relativa al tax credit digitalizzazione fermo restando che, in ogni caso, la firma digitale dell'istanza deve essere quella del legale rappresentante.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti